



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Prescrizione buoni fruttiferi postali

Autore: Maria Monteleone | 17/05/2020



*Buoni fruttiferi postali: quanto tempo per riscuoterli?*

Tra i più diffusi strumenti di investimento adottati dalle famiglie italiane, troviamo i buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, società a partecipazione statale controllata dal ministero dell'Economia delle Finanze, e

collocati presso Poste Italiane.

La particolarità dei **buoni fruttiferi postali** è che si tratta di strumenti di investimento garantiti direttamente dallo Stato: il risparmiatore ha diritto, alla scadenza dei buoni, alla restituzione del capitale versato, maggiorato degli interessi eventualmente maturati.

Esiste, però, un **termine di prescrizione** entro il quale il titolare deve presentare istanza di rimborso dei buoni fruttiferi postali, altrimenti non può più riscuotere né il capitale investito né gli interessi. Vediamo qual è il termine di prescrizione e perché è importante conoscerlo.

## **Buoni fruttiferi postali: cosa succede se si prescrivono**

Occorre prestare molta attenzione alla data di **prescrizione dei buoni fruttiferi postali cartacei**, in quanto un volta maturata, si decade dal **diritto al rimborso** sia del capitale investito che degli interessi maturati. La richiesta di rimborso dei buoni postali fruttiferi deve, quindi, essere presentata prima che questi si prescrivano.

La legge **[1]** prevede che i titolari dei buoni fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda capitale e interessi.

Come precisato dal ministero dell'Economia e delle Finanze **[2]**, la prescrizione dei titoli decorre dalla data di scadenza/rimborsabilità e non dal giorno del loro ritrovamento e, in nessun caso, essi possono maturare **interessi** o **rivalutazioni monetarie** dopo la data prevista per il loro rimborso.

I dubbi interpretativi sono sorti in merito alla data di decorrenza del termine di prescrizione e, sul punto, assume rilevanza la data di scadenza del buono.

## **Buoni fruttiferi postali: come si calcola la**

# prescrizione

Come anticipato, ai fini del calcolo del termine decennale di prescrizione, occorre conoscere la data di **scadenza del buono**.

La prescrizione decennale decorre, infatti, dal primo giorno successivo alla data in cui il buono cessa di essere fruttifero e, cioè, dal primo giorno successivo al compimento della scadenza.

La data di scadenza varia in base al **tipo di buono**: i buoni postali ordinari emessi fino al 27 dicembre 2000 (“Serie Z”) hanno una scadenza di trent’anni, decorsi i quali diventano improduttivi di interessi. I buoni emessi successivamente (dalla serie A1 in avanti) hanno una durata ventennale. Esistono poi buoni con scadenza a 3, 6 o 9 anni.

Il Ministero stabilisce, per esempio, che i buoni fruttiferi postali della serie “**AA4**” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del **settimo anno** successivo a quello di emissione **[3]**.

Ciò vuol dire che se il buono è stato emesso nel 2001, aveva scadenza il 31 dicembre del 2008 e la prescrizione decennale è maturata il 31 dicembre del 2018 **[4]**.

## Buoni fruttiferi postali cartacei e dematerializzati

La prescrizione decennale si applica ai buoni postali cartacei, non anche a quelli cosiddetti “**dematerializzati**”. Questi ultimi non possono mai prescriversi in quanto, alla scadenza, sono automaticamente rimborsati sul conto di regolamento dell’intestatario (libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta).

In altri termini, mentre per la **riscossione dei buoni cartacei**, occorre apposita istanza di rimborso da parte del titolare, entro il termine di prescrizione decennale, per la riscossione dei buoni dematerializzati il rimborso non necessita di istanza, ma avviene automaticamente alla scadenza.

## **Note**

**[1]** Art.8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000. **[2]** Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa n. 260/2013. **[3]** D.M. 18 aprile 2002 "Istituzione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali". **[4]** ABF, decisione 25 luglio 2019, n. 18353.